

Titolo

Mezzi di prova – rapporti ufficiali di gara - art. 61, comma 1, CGS - fanno piena prova dei fatti ivi rappresentati - valore probatorio privilegiato – effetti – il giudice deve esaminare gli atti istruttori solo quando il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento - apprezzamento discrezionale del giudice - prova testimoniale – art. 60, comma 1 CGS

Descrizione

Secondo l'art. 61, comma 1, CGS *“i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale”*. Dalla lettera di tale norma emerge che i rapporti del direttore di gara costituiscono piena prova dei fatti ivi rappresentati e quindi la loro efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata che però non può essere vinta soltanto con la querela di falso (come nella c.d. prova legale) essendo espressamente prevista la possibilità di tenere conto anche degli atti istruttori risultanti dall'indagine svolta dalla Procura federale oltre ai poteri istruttori, anche d'ufficio, dell'organo giudicante. Tuttavia, il valore probatorio privilegiato attribuito al referto arbitrale comporta che l'organo giudicante sia tenuto ad esaminare i suddetti atti istruttori solo quando il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o contraddetto da altre circostanze rilevanti. Tale valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice nella disamina del materiale probatorio. Per quanto concerne la prova testimoniale ciò emerge indirettamente anche dall'art. 60, comma 1, CGS in cui si legge che *“La testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d'ufficio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso”*. Non è da accogliere la richiesta di prova testimoniale allorchè il referto arbitrale, nella pienezza della sua efficacia probatoria privilegiata, non contiene nessuna ambiguità o lacuna sulla quale occorra fare luce attraverso le deposizioni testimoniali.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

N. 55/CFA/2020-2021/A

Presidente

Sica

Relatore

Sclafani

Riferimenti normativi

art. 61, comma 1, CGS; art. 60, comma 1, CGS;

Provvedimenti

SEZ. IV - DECISIONE N. 055 CFA del 01 dicembre 2020 (Sig. Ferretti Fabrizio-Procura Federale)